# REGOLAMENTO (CEE) N. 686/85 DELLA COMMISSIONE

## del 15 marzo 1985

## che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa della situazione sanitaria esistente nel settore dell'allevamento in Belgio, la spedizione di suini vivi, di carni suine e di prodotti a base di carni suine verso gli altri stati membri e verso i paesi terzi è temporaneamente impossibile ;

considerando che, per tener conto delle conseguenti limitazioni alla libera circolazione occorre applicare in questa regione misure eccezionali di sostegno del mercato ;

considerando che a tal fine è opportuno accordare, per taluni prodotti, sensibili aiuti all'ammasso privato secondo le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine quali sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 201/85 (4) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. A datare dal 18 marzo e fino al 26 aprile 1985 possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni suine presso l'organismo d'intervento belga conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento.

Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti da suini allevati e macellati in Belgio. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti è adattato in conformità. Gli importi dei supplementi per mese o delle detrazioni per giorno sono fissati nell'allegato colonne 7 e 8.

*Articolo 2*

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotti, sono i seguenti :

a) 10 tonnellate per le carcasse o mezzene,

b) 5 tonnellate per tutti gli altri prodotti.

*Articolo 3*

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.
(4) GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 19.

*ALLEGATO*

*(in ECU/t)*

| Numero della tariffa doganale comune | Prodotti per i quali sono concessi aiuti | Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di | | | | Supplementi o detrazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi | 7 mesi | per mese | per giorno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ex 02.01 A III a) 1 | Carcasse intere o mezzene, presentate senza testa, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, diaframma e midollo spinale, fresche o refrigerate (1) | 261 | 292 | 323 | 354 | 31 | 1,03 |
| ex 02.01 A III a) 2 | Prosciutti, freschi o refrigerati | 314 | 349 | 384 | 419 | 35 | 1,17 |
| ex 02.01 A III a) 3 | Parti anteriori o spalle fresche o refrigerate | 314 | 349 | 384 | 419 | 35 | 1,17 |
| ex 02.01 A III a) 4 | Lombate, con o senza schiena, schiene, fresche o refrigerate (2) | 314 | 349 | 384 | 419 | 35 | 1,17 |
| ex 02.01 A III a) 5 | Pancette tali quali o in taglio rettangolare, fresche o refrigerate | 163 | 190 | 217 | 244 | 27 | 0,90 |
| ex 02.01 A III a) 6 aa) | Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate | 163 | 190 | 217 | 244 | 27 | 0,90 |
| ex 02.01 A III a) 6 | Tagli corrispondenti a « middles », con o senza cotenna, grasso, osso, freschi o refrigerati (3) | 240 | 269 | 298 | 327 | 29 | 0,97 |
| ex 02.01 A III a) 6 aa) | Prosciutti, parti anteriori, spalle, con o senza schiena, schiene, disossati, freschi o refrigerati (4) | 314 | 349 | 384 | 419 | 35 | 1,17 |

(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 le carcasse o mezzene, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2) Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

(3) La stessa presentazione dei prodotti della sottovoce 02.06 B I a) 2.

(4) Le lombate e le schiene di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 6 aa) si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

La quantità minima di 5 tonnellate concerne l'insieme dei prodotti.